



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

## Provincia di Pesaro e Urbino



UFFICIO DEL SINDACO - Luciano Arcangeli  
tel. 0722.74244 int. 7 mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it

### ORDINANZA n. 2 del 18-03-2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. CHIUSURA DEI PARCHI – GIARDINI ED AREE VERDI NONCHE' DEI CIMITERI COMUNALI.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con il decreto legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- con i D.P.C.M. attuativi dell'8.3.2020, del 9.3.2020 e dell'11.3.2020 sono state dettate "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*", tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che:

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
- continuano a pervenire a questa Amministrazione segnalazioni in merito alla presenza di gruppi di persone all'interno di alcune aree verdi comunali e spesso anche le aree gioco per bambini nonché l'impiantistica sportiva pubblica a libera fruizione;
- Dato il numero, la distribuzione e la configurazione della maggior parte delle aree verdi comunali, alcune delle quali di ampia estensione, condizioni queste che rendono impossibile un capillare controllo delle stesse;
- Ritenuto, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Decreto



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

## Provincia di Pesaro e Urbino



Legislativo n. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate attraverso la limitazione della fruizione di parchi ed aree verdi, con decorrenza immediata e fino ad espressa revoca;

Viste le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;

### ORDINA

**dalla data odierna e fino a nuova ordinanza di revoca:**

- a) la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini ed aree verdi comunali;
- b) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presenti all'interno di tutti i parchi ed aree verdi comunali;
- c) il divieto di attività motorie e di qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- d) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. L'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella Legge n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 267/2000.

La polizia locale e le forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto.



# **COMUNE DI MACERATA FELTRIA**

## **Provincia di Pesaro e Urbino**

---



La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Macerata Feltria, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Luciano Arcangeli